

Integrativi al personale, nuovi calcoli per la costituzione del fondo 2024

Buste paga

Differenze di trattamento, Ria ed elevate qualificazioni guidano i nuovi importi

Dribbling tra le voci inserite nei tetti di spesa e quelle che invece vanno in deroga

Arturo Bianco

Per la costituzione del fondo per le risorse decentrate del 2024 le amministrazioni devono partire da quello del 2023 ed effettuare degli interventi di manutenzione.

Nella parte stabile si deve dar corso a tre iniziative. In primo luogo, occorre inserire per tutto l'anno (e non solamente dal mese di aprile come nel 2023) le differenze di trattamento

economico tra i dipendenti in servizio al 1° aprile 2023 inquadrati nelle posizioni giuridiche B3 e D3 rispetto a quelli che sono inquadrati nelle posizioni giuridiche B1 e D1, con risorse finanziate dal corrispondente taglio di quelle destinate alla corresponsione del trattamento economico fondamentale e non modificate dalle successive cessazioni di questo personale. Queste risorse vanno in deroga al tetto del fondo.

La seconda mossa è l'inserimento della Ria e degli assegni ad personam dei dipendenti cessati nel 2023, risorse che vanno incluse nel tetto del fondo. La terza è l'aumento del fondo per il salario accessorio degli incaricati di elevate qualificazioni nel caso di incremento del personale in servizio rispetto al 31 dicembre 2018. L'aumento, in applicazione dell'articolo 33 del Dl 34/2019, deroga al tetto del salario accessorio.

La parte variabile va interamente rideterminata. Occorre acquisire la deliberazione della giunta per le se-

guenti voci, anche qualora si tratti di una semplice conferma delle scelte 2023: incremento fino allo 1,2% del monte salari 1997 (risorse assoggettate al tetto del salario accessorio); incremento fino allo 0,22% del monte salari 2018 (non assoggettate al tetto); risorse connesse al raggiungimento di specifici obiettivi (assoggettate al tetto). Si deve dare corso all'inserimento delle risorse previste da specifiche disposizioni di legge, compresa per la Rgs l'incentivazione delle funzioni tecniche. Occorre inserire i risparmi del fondo per lo straordinario dell'anno precedente e della parte stabile dei fondi (entrambi esclusi dal tetto). Bisogna poi aggiungere le ulteriori risorse previste dal contratto nazionale, tra cui i proventi di sponsorizzazioni, cessione di servizi, consulenze; fino al 50% dei risparmi derivanti da piani di razionalizzazione delle spese.

Nella parte variabile del fondo 2024 si determina un decremento del valore complessivo, che non può essere colmato dagli enti con risorse di bilan-

cio; non sono presenti le somme di 84,5 euro per ogni dipendente in servizio al 31 dicembre 2018 per gli anni 2021 e 2022 e l'aumento fino allo 0,22% del monte salari 2018 per l'anno 2022.

Per i pareri delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti del Piemonte n. 14/2024 e Lombardia n. 39/2024 e n. 91/2024 gli aumenti del fondo destinati al finanziamento del welfare integrativo vanno in deroga al tetto del salario accessorio.

Occorre infine ricordare che la costituzione del fondo deve essere effettuata dal dirigente individuato come competente dall'ente, previa deliberazione della giunta sulle voci prima ricordate della parte variabile. Come relazione sindacale occorre dare corso alla informazione ai soggetti sindacali e non è prevista alcuna contrattazione decentrata. Il fondo deve essere costituito di norma entro il mese di aprile, compatibilmente con l'approvazione del bilancio preventivo e dal conto consuntivo.